



TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

Il Presidente

All'Ordine
degli Avvocati di Trento
Largo Luigi Pigarelli, n. 1
38122 Trento TN
consiglio@pectrentoavvocati.it

All'Ordine
degli Avvocati di Rovereto
Corso Antonio Rosmini, n. 65
38068 Rovereto TN
ord.rovereto@cert.legalmail.it

All'Avvocatura
Distrettuale dello Stato
Largo Porta Nuova, n. 9
38122 Trento TN
trento@mailcert.avvocaturastato.it

All'Avvocatura della
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, n. 15
38122 Trento TN
avvocatura@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: Fissazione d'ufficio delle udienze camerali per i procedimenti di cui all'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

Lo scrivente, con la collaborazione del personale addetto alla Segreteria di questo Tribunale nelle sue articolazioni dell'Ufficio ricevimento ricorsi e dell'Ufficio del processo, ha riscontrato che in dipendenza di una prassi sin qui localmente consolidata veniva inoltrato a cura della Segreteria medesima un avviso alle parti dell'avvenuta fissazione dell'udienza camerale per la trattazione dei giudizi in tema di esecuzione delle misure cautelari collegiali, nonché in materia di silenzio, di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa, di ottemperanza e di opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.

Va peraltro evidenziato che, in difformità a tale prassi, l'art. 87, comma 3, seconda parte, c.p.a. testualmente dispone che *"la camera di consiglio è fissata d'ufficio alla*

prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intime”, e che pertanto l’inoltro dell’avviso della fissazione della relativa udienza da parte della Segreteria non solo non è necessario al fine di rendere edotte le parti della data in cui la causa sarà trattata, ma può sostanziare di fatto una dilazione dei tempi per la sua definizione anche con riguardo ai termini di legge assegnati per la costituzione delle parti e la produzione degli atti e delle memorie a propria difesa.

In relazione a quanto sopra, è opportuno segnalare che anche la Sez. II del T.A.R. per il Lazio, con la sua recente sentenza n. 4279 del 13 marzo 2023, ha puntualmente e del tutto condivisibilmente rilevato che dalla surriportata disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 87 c.p.a. *“discendono tre importanti conseguenze in ordine all’instaurazione del contraddittorio processuale nei riti camerale, che caratterizzano e differenziano questo rito rispetto al rito ordinario:*

- i) la calendarizzazione dell’udienza di discussione in camera di consiglio avviene in base ad un criterio legale obiettivo e automatico, sicchè essa è sottratta all’iniziativa processuale della parte (art. 71, comma 1, c.p.a.) e alla decisione del giudice (art. 71, comma 3, c.p.a.);*
- ii) poiché la fissazione dell’udienza non è soggetta all’impulso processuale della parte, l’Ufficio di Segreteria del Tribunale non è tenuto (se non a titolo di cortesia) a inviare alle parti la comunicazione della fissazione d’udienza in cui è individuata, in base al carico del ruolo dell’udienza (art. 71, comma 5, cit. e art. 2, comma 4, Allegato 2, delle norme di attuazione al c.p.a.), la specifica udienza in cui sarà trattata la causa;*
- iii) poiché le parti sono rese edotte direttamente dalla legge della data dell’udienza, non trova applicazione la disciplina (art. 73, comma 1, cit.) sulla facoltà di produrre documenti e memorie prima dell’udienza di discussione fissata dal Presidente, potendosi esplicitare il diritto di difesa nel rispetto della disposizione generale sulla costituzione delle parti sancita dall’art. 46, comma 1, c.p.a., entro il termine ivi previsto come dimidiato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. cit.”.*

Pertanto si comunica agli Ordini Professionali e agli Uffici in indirizzo, affinché rendano conosciuta la presente nota di chiarimento a tutti i rispettivi patrocinanti, che la Segreteria di questo Tribunale ha cessato la precedente prassi di inoltro alle parti della comunicazione di fissazione dell’udienze camerale di cui all’art. 87, commi 2 e 3, c.p.a. e che a decorrere dal prossimo mese di giugno - a differenza di quanto anche di recente avvenuto - l’allegazione della mancata ricezione di tale comunicazione non potrà più essere considerata errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., al fine della rimessione in termini per la parte inadempiente.

Si ringraziano gli Ordini Professionali e gli Uffici in indirizzo, nonché tutti i patrocinanti, per la consueta loro collaborazione prestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a.